

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	23 aprile 2015
Ordine del giorno	<p>1) Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare del 9 marzo 2015, Prot.31981) sull'applicazione del Regolamento (UE) 165/2014 : condivisione delle modalità di rinnovo dei CCTT ed adozione di modulistica adeguata</p> <p>2) Tariffe sull'accertamento di conformità di strumenti di misura: ricognizione e proposte di modifica o conferma</p> <p>3) Varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>CCIAA Bologna CCIAA Reggio Emilia CCIAA di Rimini CCIAA di Pesaro-Urbino CCIAA Piacenza CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna</p>
Assenti	<p>CCIAA di Campobasso CCIAA di Ferrara CCIAA di Parma CCIAA Modena</p>
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare del 9 marzo 2015, Prot.31981) sull'applicazione del Regolamento (UE) 165/2014 : condivisione delle modalità di rinnovo dei CCTT ed adozione di modulistica adeguata</p> <p>L'interesse dei presenti si è concentrato sulle procedure amministrative per i rinnovi e l'istruttoria delle prime autorizzazioni. Considerando il numero dei componenti assenti si decide di rimandare alla prossima riunione l'analisi della circolare relativa all'attività di vigilanza. In merito ai rinnovi ed al requisito minimo della buona reputazione con l'acquisizione della comunicazione antimafia, alcuni componenti del</p>

gruppo fanno notare che la norma in materia prevede il ricorso all'autocertificazione se entro 30 giorni la comunicazione non viene resa dalla Prefettura; tuttavia il D.M. 10/08/2007 prevede che l'autodichiarazione ai fini del rinnovo non può essere resa prima di un mese dalla scadenza della stessa. Ne consegue che, attesi senza riscontro i 30 giorni utili al rilascio della comunicazione antimafia, si potrebbe anche concretizzare la naturale scadenza dell'autorizzazione ministeriale. Per tale motivi alcuni componenti del gruppo propongono di acquisire direttamente le autocertificazioni mentre altri ritengono più appropriato non attendere la presentazione della pratica di rinnovo ma anticipare gli accertamenti confidando che organigramma ed assetto societario restino immutati fino alla presentazione della pratica. Su questa criticità i componenti del gruppo non trovano una soluzione condivisa e si concorda di relazionare ai propri referenti camerali. Tuttavia un componente del gruppo metterà a disposizione di tutti la modulistica adottata dalla sua Camera per l'autocertificazione ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. 159/2011 e l'autocertificazione in merito al non aver riportato condanne definitive e pene detentive per reati connessi all'attività esercitata.

2) Tariffe sull'accertamento di conformità di strumenti di misura: ricognizione e proposte di modifica o conferma

Tutti i componenti delle Camere presenti ad eccezione di Ravenna riferiscono che, nonostante sia decorso il periodo di validità delle tariffe per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura, non si è ancora provveduto ad un aggiornamento delle stesse né ad emettere un atto che proroga la validità delle tariffe previgenti.

3) Varie ed eventuali

Un componente del gruppo fa presente che la richiesta di verifica della Soc. Servizi gestione Italia riporta in calce le dichiarazioni ex circolare 62 con previsione di firma da parte dell'utente metrico; il gruppo concorda all'unanimità che l'utente metrico ai sensi del D.M. 182/00 è responsabile dell'integrità dei sigilli ma non della correttezza della riparazione poiché tale responsabilità ricade sul manutentore; inoltre i presenti ribadiscono che a seguito riparazione sugli strumenti nazionali è necessario fare la comunicazione all'ufficio metrico al fine del riutilizzo dello strumento stesso (art.6 D.M. 182/00); qualora l'utente intenda affidare la verifica ad un laboratorio potrà comunicare tale decisione annotandola in calce alla comunicazione; sarà cura dell'Ufficio controllare se tale informazione ha solo scopo dilatorio o se effettivamente, in un lasso ragionevole di tempo, lo strumento viene sottoposto realmente a verifica da un laboratorio. Secondo qualche componente del gruppo la direttiva 12 maggio 2014 punto g) art 8 potrebbe porre qualche dubbio interpretativo sulle modalità di comunicazione e quindi anche per quanto riguarda le comunicazioni di riparazione.

Orientamenti assunti

**1) Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare del 9 marzo 2015, Prot.31981) sull'applicazione del Regolamento (UE) 165/2014 :
condivisione delle modalità di rinnovo dei CCTT ed adozione di modulistica adeguata**

A prescindere dalla decisione di far ricorso o meno alle autocertificazioni, i componenti del gruppo concordano che **per i rinnovi** delle autorizzazioni gli accertamenti da fare sono la comunicazione antimafia

che riguarda tutti i soggetti dell'art. 85 D. Legs. 159/2011 ed il responsabile tecnico; altresì bisognerà accertare che il legale rappresentante, il responsabile tecnico ed il tecnico non abbiano riportato condanne definitive e pene detentive per reati connessi all'attività esercitata.

Per le **prime autorizzazioni** si procederà con gli stessi accertamenti di cui sopra ma avvalendosi di richieste presso le autorità preposte e, solo se decorsi inutilmente i 30 giorni, si acquisiranno le autocertificazioni.

2) Tariffe sull'accertamento di conformità di strumenti di misura: ricognizione e proposte di modifica o conferma

Si concorda di rappresentare la problematica ai propri referenti camerali poiché la modifica o conferma delle previgenti tariffe non può prescindere da una analisi approfondita sull'evoluzione degli accorpamenti camerali e sui tagli agli introiti dovuti alla recente riduzione del diritto annuale.

3) Varie ed eventuali

In merito al punto si concorda quantomeno di avvisare la Soc. Servizi gestione Italia della incoerenza della modulistica da essa predisposta.

Data e o.d.g. prossima
riunione

28 maggio 2015

Bologna,

Firma coordinatore